

**OGS**Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

TRA

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Magrini Marchetti, con sede a Gemona (UD), via Via Praviolai n. 18, codice fiscale 94134560302, rappresentato dal dott. Marco Tommasi, nato/a a Udine il 08/10/1965, codice fiscale TMMMRC65R08L483S, in qualità di Dirigente Scolastico, e-mail: udis01800d@istruzione.it, |PEC: udis01800d@pec.istruzione.it;

E

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, con sede legale in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/c, codice fiscale/Partita IVA 00055590327, rappresentato dal Direttore Generale, dott.ssa Paola Del Negro, nata a Udine il 18/07/1959, codice fiscale DLNPLA59L58L483M, e-mail direttore@inogs.it, PEC ogs@pec.it;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05 e s.m.i, i percorsi di alternanza scuola lavoro, ridenominati dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 in "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*", costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi formativi sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- il DM 774 del 4 settembre 2019 ha definito le Linee Guida in merito ai PCTO, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145, fornendo indicazioni metodologiche e strumenti utili alla loro realizzazione;
- i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono soggetti all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, qui di seguito indicato anche come il "*soggetto ospitante*", si impegna ad accogliere a titolo gratuito, nei limiti delle disponibilità delle singole strutture e compatibilmente con il funzionamento delle proprie strutture/uffici, studenti in Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (di seguito indicati come PCTO) su proposta dell' ISIS MAGRINI MARCHETTI di Gemona del Friuli (UD), di seguito indicato anche come "*istituzione scolastica*".
2. I PCTO di cui alla presente Convenzione mirano ad arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici mediante l'acquisizione nella pratica di competenze trasversali spendibili anche nel mercato del lavoro e a favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. A questo fine il soggetto ospitante si impegna a favorire l'esperienza formativa attraverso la messa a disposizione di attrezzature, l'accoglimento

degli studenti presso le proprie strutture/uffici e l'illustrazione delle modalità di lavoro e dell'assetto organizzativo.

Art. 2 - Accoglimento

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
3. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica

Art. 3 – Percorso formativo personalizzato

1. Per ciascun allievo beneficiario del percorso formativo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
2. Il progetto di percorso formativo personalizzato, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, istituzione scolastica, soggetto ospitante (tutor), studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale, deve contenere:
 - l'anagrafica dello studente;
 - i nominativi del docente tutor interno e del tutor formativo esterno, con specificazione dei relativi recapiti e degli accordi in ordine alle modalità, anche temporali, di monitoraggio del percorso formativo;
 - l'indicazione della struttura/ufficio ospitante, delle sedi presso le quali si svolgerà l'attività formativa, della durata e del periodo di svolgimento, dei tempi di presenza nelle strutture del soggetto ospitante;
 - i dettagli del percorso formativo: attività affidate, obiettivi, competenze che si intendono acquisire, modalità di svolgimento del progetto;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per i rischi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
3. Le parti si danno atto che l'attività di formazione e orientamento nei PCTO sarà avviata concretamente solo dopo la sottoscrizione del progetto di percorso formativo personalizzato e del patto formativo studente previsto dalle Linee Guida MIUR del 04/09/2019 e previa trasmissione di copia del progetto medesimo al soggetto ospitante.

Art. 4 – Comiti del tutor formativo interno ed esterno

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a. elabora, insieme al tutor formativo esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b. assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor formativo esterno, il corretto svolgimento;
 - c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor formativo esterno;
 - d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso formativo, da parte dello studente coinvolto;

- g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività formative, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Inoltre, in relazione all'attuale situazione emergenziale legata al Covid – 19 il tutor interno si impegna a:

- condividere i Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID negli ambienti di lavoro e per l'accesso alle Sedi dell'OGS;
- visitare i locali in cui si svolgerà l'attività e valutare con il RSPP le dimensioni degli spazi per garantire il necessario distanziamento tra gli allievi.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza formativa;
- b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4 – Obblighi dell'allievo

1. Durante lo svolgimento del percorso formativo il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

- e. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.
2. Nel caso di comportamento non conforme a doveri e impegni di cui al presente articolo, il soggetto ospitante si riserva la facoltà di interrompere l'attività formativa motivandone le ragioni al docente tutor interno.

Art. 5 - Sicurezza

1. L'Istituzione scolastica assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail con i criteri della gestione "Conto Stato" (D.P.R. n. 156, art.2, del 09.04.1999), nonché con una polizza infortuni e responsabilità civile presso la compagnia con cui l'Istituto scolastico ha contratto polizza di assicurazione integrativa. Gli estremi della polizza sono riportati nel Piano formativo personalizzato.
2. Ai sensi dell'art. 2, co. I, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 gli studenti beneficiari del percorso formativo sono equiparati, ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, ai lavoratori. Le parti pertanto si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come di seguito indicato:
- a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti": l'erogazione della formazione generale e specialistica è a carico dell'istituzione scolastica.

Per la progettazione dei corsi di sicurezza che dovranno essere svolti prima dell'avvio dei progetti di percorso formativo personalizzato, l'istituzione scolastica potrà avvalersi della collaborazione del tutor formativo esterno, che opererà la valutazione del rischio in stretto collegamento con il RSPP del soggetto ospitante.

3. L'istituzione scolastica si impegna a trasmettere al soggetto ospitante, prima dell'avvio dei progetti di percorso formativo personalizzato, le attestazioni riguardanti gli interventi formativi erogati dall'istituzione scolastica stessa.
- a. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008: le parti si danno atto che gli studenti non saranno adibiti a mansioni considerate a rischio secondo l'art. 41 citato e che pertanto non è necessaria l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
- b. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008: a carico del soggetto ospitante.
- c. "Dispositivi di protezione individuale": qualora necessari verranno forniti dal soggetto ospitante.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività formative;
 - informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP, preposti, responsabili di laboratorio);

Art. 6 – Obblighi dell'Istituzione scolastica (soggetto promotore)

1. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base della presente convenzione (DLgs 55/2005 Art. 2).
2. Durante lo svolgimento dei PCTO l'attività formativa è seguita e verificata da un tutor scolastico designato dall'Istituto in veste di responsabile didattico-organizzativo in collaborazione con un responsabile designato dal soggetto ospitante (tutor formativo esterno).
3. L'istituzione scolastica dovrà acquisire l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, alla partecipazione di studenti minorenni alle attività formative e, nel caso di studenti con disabilità,

dovrà individuare un insegnante di sostegno per l'affiancamento/supporto dello studente medesima.

Art. 7 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività formativa, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
 - e. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP, preposti, responsabili di laboratorio).

Art. 8 – Durata e modalità di svolgimento

1. La presente convenzione decorre dalla data della firma e avrà durata di anni 3 (tre), con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio previa comunicazione scritta tra le parti almeno due mesi prima della scadenza.
2. Le attività oggetto della presente convenzione si potranno svolgere in presenza, da remoto, oppure in modalità mista, in considerazione delle specifiche attività programmate e delle necessità contingenti concordate tra le parti.
3. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

La presente convenzione è sottoscritta da ciascuna delle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Per l'Istituto
dott. Marco Tommasi _____

Per l'OGS
dott.ssa Paola Del Negro